



## TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA

### Sezione civile

nel procedimento civile iscritto al N.R.G. xxx-1/2024 e promosso

da

rapp.ta da

**Avv Monica Mandico del Foro di Napoli**

nei confronti di

Amco s.p.a. e, per essa, IFIS NPL Servicing S.p.A.

rilevato che parte opponente ha chiesto la sospensione *inaudita altera parte* dell'efficacia esecutiva del titolo per cui è causa (precetto notificato dalla società opposta e allegato all'atto di citazione in opposizione);

ritenuto, nel caso di specie, che la fondatezza dell'istanza di emissione del decreto *inaudita altera parte* deve essere valutata anche ai sensi dell'art. 669-sexies, comma 2, c.p.c., secondo cui il giudice «Quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento, provvede con decreto motivato ...»;

considerato che, il decreto *inaudita altera parte* - essendo un provvedimento cautelare emesso prima dell'instaurazione del contraddittorio con l'altra parte - costituisce un'ipotesi eccezionale, ammessa soltanto qualora la convocazione della controparte farebbe perdere effettività al provvedimento cautelare;

ritenuto che ciò può accadere, alternativamente, nelle ipotesi in cui: a) sussistono ragioni di urgenza talmente improcrastinabili da non consentire di attendere neanche il tempo necessario alla convocazione della controparte; b) l'attuazione del provvedimento cautelare potrebbe essere pregiudicata proprio dall'instaurazione del contraddittorio che, quindi, può essere temporaneamente evitata quando avvertire la controparte consentirebbe a quest'ultima di sottrarsi all'attuazione del provvedimento cautelare;

considerata - alla luce delle allegazioni di parte opponente in ordine alla prova della titolarità del credito in capo alla società opposta, ferma ed impregiudicata ogni più ampia valutazione nel contraddittorio fra le parti - la sussistenza delle condizioni di cui al precedente punto b), poiché parte opposta potrebbe procedere ad esecuzione forzata per l'ingente importo di € 132.967,70 oltre interessi;

visti l'art. 669-sexies c.p.c. e l'art. 615 c.p.c.;



**SOSPENDE**

*inaudita altera parte* l'efficacia esecutiva dell'atto di precetto notificato dalla opposta e allegato all'atto di citazione in opposizione

DISPONE

che il ricorso e il presente decreto siano notificati, a cura della parte opponente, alla parte opposta, entro il 28 ottobre 2024

FISSA

davanti a sé, per la conferma, modifica o revoca del presente decreto, l'udienza del **7 novembre 2024, ore 11:30.**

Manda alla cancelleria per la comunicazione e per gli adempimenti di competenza.

Marsala, 23 ottobre 2024.

Il Giudice

Antonino Campanella

*Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Antonino Campanella.*

